



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020

dott.ssa	Lucilla Valente	Presidente
dott.	Domenico Cerqua	Referendario, relatore
dott.	Ruben D'Addio	Referendario

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153, del 2 luglio 2008);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* e, in particolare, l'articolo 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010 n. 8, recante *"pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva"*;

VISTA la delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 21 ottobre-8 novembre 2010, n. 54;

VISTO il decreto con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per il Molise per l'anno 2020;

VISTA la nota prot. n. 38757 del 24 luglio 2020, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 1581/2020, con cui il Sindaco del Comune di Termoli (CB) ha avanzato richiesta di parere;

VISTA l'ordinanza n. 24/PRES/2020, del 9 settembre 2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato, per il 10 settembre 2020, la Camera di consiglio "da remoto" ai sensi degli articoli 84, comma 6, e 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);

UDITO il relatore, Ref. Domenico Cerqua;

FATTO

1. Con nota prot. n. 38757 del 24 luglio 2020, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 1581 del 24 luglio 2020, il Sindaco del comune di Termoli ha formulato richiesta di parere in ordine alla possibilità di riconoscere la legittimità degli incentivi per funzioni tecniche relativi a servizi e forniture, di cui all'art. 113, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei seguenti casi:

- contratto per affidamento servizi energetici stipulato attraverso adesione alla convenzione CONSIP: attribuzione dell'incentivo a favore di un dipendente nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) in data successiva alla stipula del contratto stesso;
- appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione che originariamente non prevede la figura del DEC e nemmeno gli incentivi tecnici. Con successivi provvedimenti si è nominato il DEC ed è stato rideterminato il quadro economico di spesa, introducendo gli incentivi per i tecnici;
- affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL), trasporto scolastico e trasporto disabili il cui contratto è stipulato in data notevolmente anteriore al 2016, poi prorogato, che non prevedeva la figura del DEC né gli incentivi tecnici. Con successivi provvedimenti si nominava il DEC e, in fase di rimodulazione del quadro economico di spesa, si introduceva la voce di spesa per gli incentivi tecnici.

Il Sindaco, richiamate le predette fattispecie, ha concluso chiedendo l'interpretazione dell'art. 113, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

DIRITTO

2. In ordine ai requisiti di ammissibilità dal punto di vista soggettivo, come noto la Sezione delle Autonomie, con l'atto del 27 aprile 2004 contenente indirizzi e criteri per l'esercizio dell'attività consultiva di cui all'art. 7, comma 8 della legge 131/2003 e, successivamente, con la delibera 17 dicembre 2007, n. 13, ha affermato il carattere tassativo dell'elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere, individuati in Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane. Per quanto concerne le richieste di pareri provenienti dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane l'art. 7, comma 8 della legge 131/2003 dispone che le stesse possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) laddove istituito.

L'organismo predetto, nonostante sia stato istituito dall'art. 64 dello Statuto della Regione Molise, adottato con L.R. n.10/2014, risulta non operativo nella regione a causa della mancata adozione, da parte dell'ente, della normativa di dettaglio che avrebbe dovuto regolarne il funzionamento.

In linea con un orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo, condiviso da questa Sezione, la mancata operatività del CAL non può considerarsi un ostacolo all'ammissibilità soggettiva della richiesta di parere: infatti, la giurisprudenza contabile, tenuto conto del dettato normativo dell'articolo 7, comma 8 della legge 6 giugno 2003, n. 131, a mente del quale le richieste di parere debbano provenire alla Sezione regionale di controllo "di norma" tramite il CAL, ha ritenuto ammissibili le richieste inoltrate anche per il tramite dell'organo politico e rappresentante legale degli enti legittimati.

Ciò posto, la richiesta di parere in esame deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Termoli, organo titolare della rappresentanza legale dell'Ente ai sensi dell'articolo 50 del T.U.E.L.

3. Con riferimento alla verifica se la proposta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003, devono essere richiamati gli orientamenti consolidati espressi dalle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie con pronunce di orientamento generale rese,

rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, D.L. n. 78/2009 e dell'articolo 6, comma 4, D.L. n. 174/2012.

In particolare, le Sezioni Riunite hanno affermato che il citato articolo 7, comma 8 «conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica», precisando, inoltre, che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al «sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici», sia pure «in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri» (cfr. Sezioni Riunite, deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Si aggiunge che la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 3/2014/SEZAUT, ha individuato tra i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere, oltre «all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente», anche l'attinenza del quesito proposto ad «una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali».

Infine, si ricorda che, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti.

3.1 In sede di applicazione dei predetti orientamenti giurisprudenziali alla fattispecie in esame occorre rilevare che la richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Termoli, nei termini in cui è posta, trasmoda nella sottoposizione alla Sezione di una forma di controllo di legittimità relativa ai casi partitamente illustrati dall'ente.

In altre parole, l'istanza si esaurisce nella richiesta di ottenere dalla Corte dei conti un vaglio preventivo di legittimità sull'assegnazione degli incentivi per funzioni tecniche relativi a specifici e ben individuati contratti di servizi e forniture, i cui presupposti atti amministrativi risultano già posti in essere dal Comune istante.

Orbene, si ripete che devono ritenersi inammissibili le richieste di parere che sollecitano l'intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell'esclusiva responsabilità dell'autorità competente.

Del resto, se così non fosse si realizzerebbe una sorta di coamministrazione, incompatibile con la posizione di terzietà della magistratura contabile.

Peraltro, il quesito posto, attenendo a fatti già verificatisi o attività già espletate, potrebbe interferire con eventuali iniziative giudiziarie - attuali o potenziali - ovvero con altre funzioni intestate alla Corte stessa (cfr., in tema, Sezione di controllo Molise n. 43/2020/PAR, 16/2020/PAR, 14/2020/PAR e 13/2020/PAR).

Ne discende che, in linea con la costante giurisprudenza contabile sopra richiamata, il quesito in esame deve essere dichiarato inammissibile sotto il profilo oggettivo.

4. Per completezza, giova ricordare che le Sezioni regionali della Corte dei conti hanno già esaminato, in sede consultiva, talune questioni di portata generale prospettate in tema di rapporti tra l'istituto degli incentivi per funzioni tecniche nei casi di appalti relativi a servizi o forniture e la figura del direttore dell'esecuzione.

Si richiamano, tra le altre, le seguenti pronunce: Sezione regionale per l'Abruzzo, deliberazione n. 178/2019; Sezione regionale per la Puglia, deliberazione n. 52/2019; Sezione regionale per il Veneto, deliberazione n. 107/2019; Sezione regionale per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 30/2020; Sezione regionale per la Lombardia, deliberazione n. 37/2020.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Molise dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo, per le ragioni esposte in parte motiva, la richiesta di parere formulata dal Comune di Termoli (CB).

SI DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deciso nella Camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, del 10 settembre 2020.

L'estensore
f.to (Domenico Cerqua)

Il Presidente
f.to (Lucilla Valente)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 SETTEMBRE 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (dott. Davide Sabato)